

Regolamento del Fondo pensionamento o decesso

Scopo e beneficiari	<p>Art. 1.</p> <p>I Sindacati Indipendenti Ticinesi (in seguito SIT), gestiscono in conformità all'art. 35 degli Statuti, un Fondo di pensionamento o decesso (in seguito FPD) con lo scopo di corrispondere sussidi di vecchiaia e di invalidità ai membri, nonché sussidi di decesso ai superstiti aventi diritto.</p>
Finanziamento e quote	<p>Art. 2.</p> <p>Con l'ammissione ai SIT ogni affiliato domiciliato che non percepisce una rendita ai sensi della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) acquista il diritto di beneficiare delle prestazioni del Fondo.</p> <p>Art. 3.</p> <p>Il finanziamento del Fondo è garantito:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dalle quote mensili di cui all'art. 4.;b) dagli interessi del Fondo;c) da donazioni.
Prestazioni	<p>Art. 4.</p> <p>Ogni membro affiliato all'FPD è tenuto al versamento di una quota mensile di partecipazione al Fondo stesso.</p> <p>Art. 5.</p> <p>Criteri di computo: l'indennità è proporzionale al periodo di appartenenza al Sindacato tenendo conto del tasso d'impiego del capitale cumulato.</p> <p>Art. 6.</p> <p>Gli associati ai SIT hanno diritto alle prestazioni a partire dal terzo anno e cioè dopo il versamento di 24 quote mensili. Le frazioni di un anno, come pure anni precedenti una interruzione di appartenenza ai SIT, non entrano in linea di conto per il calcolo delle prestazioni.</p>

Pensionamento Art. 7.

Il diritto alle prestazioni matura:

- a) al raggiungimento dell'età AVS:
- b) dopo 40 anni consecutivi di appartenenza indipendentemente dall'età;
- c) in caso di pensionamento anticipato.

Invalidità Art. 8.

In caso di invalidità almeno al 70%, con una rendita intera, verrà corrisposta la prestazione in base agli anni di appartenenza.

La prestazione è pagata non appena l'interessato può dimostrare che il suo caso è riconosciuto dall'AI.

Decesso Art. 9.

Nel caso di decesso i superstiti hanno diritto alla prestazione maturata fino alla data della morte.

Sono considerati superstiti nell'ordine:

- il coniuge
- i figli
- i genitori

Uscita Art. 10.

Se per motivi di forza maggiore un membro lascia i SIT, il Fondo gli rimborsa, dopo almeno due anni di appartenenza al sindacato, le quote versate al Fondo secondo l'art. 4, oltre e non compresi questi due anni.

I membri che escono dai SIT senza motivi di forza maggiore e quelli che vengono esclusi perdono ogni diritto alle prestazioni del Fondo.

Art. 11

Gestione del Fondo e competenze

Gli organi di gestione del Fondo sono:

- l'Assemblea dei delegati dei SIT
- il Comitato cantonale
- la Direttiva

Assemblea dei delegati	<p>Art. 12.</p> <p>L'Assemblea dei delegati è competente per l'approvazione del rapporto annuale di gestione del Fondo e dei rendiconti.</p>
Comitato cantonale	<p>Art. 13.</p> <p>Il Comitato cantonale è competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per l'approvazione e la modifica del regolamento; b) per la fissazione delle quote da devolvere al Fondo; c) per la fissazione e la variazione delle prestazioni ai fini di ottenere un equilibrio finanziario del Fondo; d) per la sorveglianza dell'applicazione del regolamento; e) per l'esame del rapporto e del rendiconto annuale.
Direttiva	<p>Art. 14.</p> <p>La Direttiva è competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la sorveglianza dell'amministrazione; b) per la decisione circa l'impiego dei capitali del Fondo; c) per l'allestimento degli atti necessari all'assemblea e al Comitato cantonale; d) per la designazione delle persone che, con firma collettiva a due, impegnano legalmente il Fondo in tutte le operazioni finanziarie. Di regola firmano il presidente dei SIT o il vice-presidente unitamente al segretario o al funzionario con diritto di firma; e) per la decisione e il nulla osta per il pagamento di tutte le prestazioni.
Impiego del patrimonio	<p>Art. 15.</p> <p>Il patrimonio del Fondo è impiegato conformemente alle direttive cantonali in vigore che regolano l'impiego di patrimoni di fondazioni e casse di previdenza.</p>
Scioglimento	<p>Art. 16.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) In caso di scioglimento dei SIT le prestazioni saranno versate compatibilmente al patrimonio esistente, proporzionalmente ridotte, secondo gli anni di appartenenza. 2) Qualora il Fondo presentasse una eccedenza rispetto al fabbisogno occorrente la sua destinazione sarà decisa dall'assemblea generale dei soci ai sensi dell'art. 39 degli statuti dei SIT.
Disposizioni transitorie	<p>Art. 17.</p> <p>Gli associati ai SIT anteriormente al 1° gennaio 1979, beneficiano delle</p>

prestazioni complete secondo gli anni di appartenenza al sindacato,
a condizione che siano stati ininterrottamente iscritti fino al 31 dicembre
1978.

Art. 18.

**Entrata
in vigore**

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato cantonale il 19 luglio 2005.

Tabella di calcolo che dà diritto all'indennità secondo gli anni di appartenenza al sindacato (per una quota mensile di fr. 2.-)

Anni di appartenenza	Importo	Anni di appartenenza	Importo
3 anni	Fr. 80.--	22 anni	Fr. 890.--
4 anni	Fr. 110.--	23 anni	Fr. 950.--
5 anni	Fr. 140.--	24 anni	Fr. 1015.--
6 anni	Fr. 175.--	25 anni	Fr. 1080.--
7 anni	Fr. 205.--	26 anni	Fr. 1115.--
8 anni	Fr. 240.--	27 anni	Fr. 1225.--
9 anni	Fr. 275.--	28 anni	Fr. 1300.--
10 anni	Fr. 315.--	29 anni	Fr. 1375.--
11 anni	Fr. 350.--	30 anni	Fr. 1460.--
12 anni	Fr. 390.--	31 anni	Fr. 1540.--
13 anni	Fr. 435.--	32 anni	Fr. 1630.--
14 anni	Fr. 475.--	33 anni	Fr. 1720.--
15 anni	Fr. 520.--	34 anni	Fr. 1815.--
16 anni	Fr. 570.--	35 anni	Fr. 1915.--
17 anni	Fr. 615.--	36 anni	Fr. 2015.--
18 anni	Fr. 665.--	37 anni	Fr. 2125.--
19 anni	Fr. 720.--	38 anni	Fr. 2235.--
20 anni	Fr. 775.--	39 anni	Fr. 2350.--
21 anni	Fr. 830.--	40 anni	Fr. 2470.--